



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI

Via delle Capitanerie di Porto, 90049 Terrasini (PA) - Centralino: 0918682501 [www.guardiacostiera.gov.it/terrasini](http://www.guardiacostiera.gov.it/terrasini)

posta certificata: [cp-terrasini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-terrasini@pec.mit.gov.it) - posta elettronica: [ucterrasini@mit.gov.it](mailto:ucterrasini@mit.gov.it)

### ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini,

- RITENUTO:** necessario aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza balneare, la cui competenza ricade in capo a questa Autorità Marittima in relazione all'uso del demanio marittimo, e del tratto di mare prospiciente il Circondario Marittimo di Terrasini, che comprende il territorio dei Comuni costieri da Carini (lato sponda sinistra del torrente Ciachea) a Balestrate (lato sponda destra del torrente Calatubo), allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima;
- RAVVISATA:** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;
- VISTA:** la Legge 03 Aprile 1989 n.147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27 Aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO:** il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662 "Regolamento di attuazione della Legge 03 aprile 1979, n.147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTO:** il D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, "Codice della Nautica da Diporto ed Attuazione delle direttive 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 8 luglio 2003";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 in merito la revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n.172", in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTO:** il D.P.R. 470/1982 e successive modificazioni "Attuazione direttive CEE n.76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione";
- VISTA:** la legge 8 luglio 2003 n. 172, recante le "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

- VISTI:** il D. Lgs. n. 04 del 09 gennaio 2012 e il D.P.R. n. 1639 del 02 ottobre 1968 e successive modifiche, recanti la disciplina dell'esercizio della pesca marittima;
- VISTO:** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge Regionale n. 15 del 29/11/2005 contenente *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*;
- VISTA:** la Legge Regionale 01.09.1998 n. 17, che impone, oltre ai concessionari esercenti di stabilimenti balneari, alle amministrazioni dei Comuni costieri di assicurare, nell'ambito dei tratti del litorale di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento, conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità Marittima;
- VISTA:** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – 1<sup>a</sup> Sezione Civile – n.13589 in data 12/06/2006, con la quale si afferma l'obbligo a carico dell'assistente bagnanti di stazionare obbligatoriamente e continuativamente nella postazione di salvataggio;
- VISTO:** il D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007, emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, concernente la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi, nonché delle strutture balneari;
- VISTA:** la nota prot. n. 109687 del 07.09.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con cui viene trasmessa la Sentenza n. 281 del 14 luglio 2017 del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia inerente alla tematica: *“Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo”*;
- VISTO:** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d'acqua;
- VISTA:** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO:** il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquee;
- VISTO:** il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, in attuazione dell'art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.
- VISTO:** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del

07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare;

- VISTO:** il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003 recante “*Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.*” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO:** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento*”;
- VISTO:** il Dispaccio n. 54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario*” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO:** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO:** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 323 del 21 marzo 2025, titolo: Stagione balneare 2025, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025.
- VISTO:** il dispaccio prot. 2615 del 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativo alle modalità di utilizzo dell’e-bike acquatica;
- VISTO:** il D.M. 24 Aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
- VISTI:** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;
- VISTA:** la circolare n° 254 del 19 luglio 1989 dell’allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti: “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei: “PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE ”.
- VISTO:** l’art. 105 del d.lgs. n° 112 del 31.03.1998 e la legge n° 88 del 16.03.2001 in tema di conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

- VISTE:** le proprie Ordinanze n. 02/2012, 16/2012, 25/2012, 27/2012, 29/2012, 31/2012, 09/2013, 10/2013, 14/2013, 16/2013, 24/2013, 08/2014, 21/2014, 22/2015, 15/2016, 23/2016, 04/2017, 13/2017, 11/2019, 14/2019, 05/2021, 01/2022, 07/2023, e 10/2023;
- VISTO:** il D.A. del 26 luglio 2000 n° 274/44, relativo all'istituzione della Riserva Naturale di Capo Rama di Terrasini (G.U. n° 79 del 18 novembre 2005);
- VISTO:** il D.A. 4 ottobre 2005, riguardante <<Nuova perimetrazione e zonizzazione della riserva naturale orientata Capo Rama, ricadente nel territorio del comune di Terrasini>>.
- CONSIDERATO:** che la Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n° 172/2003, esercita direttamente le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo;
- VISTO:** il dispaccio n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili";
- VISTO:** il dispaccio n. 90471 in data 18/07/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Disciplina nautica dell'apparecchio denominato *Seabob*";
- VISTO:** il dispaccio n. 136426 in data 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato *Freewheeling*";
- VISTA:** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 08/2024 del 09/05/2024;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il servizio di salvamento, svolto da chiunque ed a qualsiasi titolo, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse sono censite compiutamente in seno alla locale pianificazione S.A.R. (*Search and Rescue*), quali articolazione specialistica del soccorso marittimo;
2. La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, le cui date di inizio e termine sono stabilite con il Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73 nel periodo temporale compreso tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre di ogni anno. Per il corrente anno la stagione balneare ha inizio il 17 maggio 2025 e termine il 21 settembre 2025.
3. Al di fuori della stagione balneare, ove siano previste dall'Amministrazione regionale aperture delle strutture, l'organizzazione del servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti avverrà secondo un proprio efficace modello organizzativo, basato, altresì, su un'idonea valutazione del rischio, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, a cura degli operatori economici.

4. La presente Ordinanza, finalizzata a disciplinare i profili inerenti alla sicurezza marittima, si applica **a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (strutture balneari o spiagge libere attrezzate), compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, e strutture elioterapiche**; il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive, insistenti su proprietà privata, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare.
5. Per struttura balneare si intende un esercizio posto su area demaniale marittima o su altre aree disponibili a diverso titolo (proprietà, locazione, comodato d'uso, concessione/autorizzazione comunale ecc.) attrezzato per la balneazione, l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona, idoneo a svolgere e qualificare attività turistico-balneari.
6. Le zone di costa destinate alla balneazione sono da intendersi quelle con strutture balneari o individuate dai Comuni come "spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.
7. Al fine di garantire un rapido intervento dell'organizzazione di soccorso in mare (S.A.R.), è fatto obbligo a chiunque abbia notizia o si accorga di situazioni di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione, ovvero di pregiudizio per la tutela dell'ambiente marino e costiero, di informare immediatamente la Sala Operativa della Guardia Costiera di Terrasini, ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
  - a. ***"Numero Blu" per le emergenze in mare 1530 (chiamata gratuita componibile sia da apparecchio telefonico fisso che mobile);***
  - b. ***"Numero Unico di Emergenza" 112;***
  - c. ***Sala Operativa/Centralino Guardia Costiera di Terrasini: 0918682501;***
  - d. ***Tramite apparato radio VHF su canale 16 (ascolto dalle ore 08:00 alle ore 20:00).***
8. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, etc...), secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli, è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e, per tale motivo, le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare il cui coordinamento è posto in capo alle Autorità Marittime. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell'ambito di iniziative di volontariato - senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l'attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con il Servizio Operativo della Guardia Costiera di Terrasini, da personale abilitato incaricato dai Comuni costieri in premessa citati a norma della legge regionale 01/09/1998, n. 17.
9. Per finalità legate all'attività di prevenzione e gestione delle emergenze in mare, i concessionari di strutture balneari, nonché i soggetti responsabili dei servizi di salvamento istituiti presso le spiagge libere dai Comuni rivieraschi, sono tenuti a comunicare senza ritardo, e comunque entro la data di apertura della struttura balneare o di attivazione del servizio di salvataggio (per le spiagge libere), all'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terrasini, via e-mail agli indirizzi in intestazione, i propri recapiti telefonici mobili ed indirizzo di posta elettronica (preferibilmente "certificata") attivi 24 ore al giorno in modo da garantire costantemente l'eventuale flusso di informazioni da/per l'Autorità Marittima (Allegato A).
10. I titolari delle strutture balneari devono esporre in luogo ben visibile copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare.

## Articolo 2

### SERVIZIO DI SALVAMENTO ED OBBLIGHI DEI COMUNI RIVIERASCHI

#### 1. ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Durante la stagione balneare di cui all'art. 1 co 2 della presente Ordinanza, negli orari di balneazione, come definiti dalla competente Amministrazione Regionale per il litorale siciliano, i titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono attivare un efficiente servizio di salvamento a mezzo di assistenti bagnanti brevettati, di mezzi idonei, locali e dotazioni di primo soccorso secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n° 17/98.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione di assistenza e salvataggio predisposta dai Comuni costieri nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n° 17/98 e, comunque, con almeno 2 assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriori 75 mt. o frazione di essa.

In relazione invece alle strutture balneari, le stesse devono garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, il quale prevede che ***“gli esercenti attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza tra il proprio personale di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio*** rilasciato dagli enti preposti.

Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 160 metri lineari, previa espressa istanza di autorizzazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare all'Ufficio circondariale marittimo di Terrasini, a firma congiunta dei legali rappresentanti delle ditte associate, nelle forme previste dal DPR 445/2000 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Il predetto Piano potrà essere applicato esclusivamente previa autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Terrasini. In caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le integrazioni richieste, ciascuna struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvamento nel rispetto della presente ordinanza.

I titolari di stabilimenti balneari, strutture turistico ricettive e/o elioterapiche che includano anche piscine devono assicurare, durante gli orari di utilizzo delle stesse, un efficiente servizio di assistenza e salvataggio, aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, secondo le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n° 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii.

Le strutture asservite al mare, assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione, ma connesse ad essa (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n° 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii., che disciplina l'uso delle spiagge, attivando altresì un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza.

## 2. SEGNALAZIONI

Nell'intervallo temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 09:00, durante il quale non è attivo il servizio di vigilanza e salvataggio, a cura dei titolari delle strutture balneari e, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile ed indicante, a mezzo di apposita segnaletica verticale (multilingue), l'assenza di servizio di vigilanza e salvataggio mediante la seguente dicitura **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. In orario di apertura e comunque dalle ore 09.00 alle ore 19.00, in condizioni meteorologiche idonee per la balneazione e l'impiego di natanti, e con servizio di assistenza e salvataggio operativo, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde.

Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione o richiedano particolari attenzioni, è onere del titolare della struttura, o del competente Comune costiero, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera di colore rosso indicante il pericolo. In tal caso, **il servizio di salvataggio dovrà continuare comunque a funzionare e senza rischio per gli assistenti bagnanti**. È raccomandato, inoltre, di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

1. **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
2. **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
3. **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

### Articolo 3

#### **ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

I titolari di strutture balneari, ed i Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, hanno l'obbligo di segnalare il limite della zona di mare interdetta alla navigazione a motore, distante **300 (trecento) metri** dalle coste pianeggianti e **100 (cento) metri** da quelle cadenti a picco sul mare, mediante il posizionamento lungo tutto il fronte della concessione o della spiaggia libera di gavitelli di colore rosso, non inferiori almeno a tre, saldamente ancorati al fondo e comunque posti a distanza non inferiore a 15 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa.

Ove la configurazione litoranea o altri motivi non consentono il posizionamento a detta distanza, i gavitelli possono essere posizionati, previa specifica richiesta, ad una distanza ritenuta idonea

dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

I concessionari di strutture balneari e i Comuni rivieraschi, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il limite delle acque sicure (**non oltre 1,60 metri di profondità**) entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite delle acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli di colore bianco posti a distanza non superiore a 5 metri, collegati da una cima, le cui estremità siano adeguatamente ancorate al fondo.

Qualora i Comuni non provvedano al sistema di segnalazione precedentemente specificato, deve essere apposta sulle relative spiagge la seguente segnaletica redatta in più lingue, ben visibile agli utenti, "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1,60 metri) NON SEGNALATO**". Nel caso tale profondità sia già superata entro 10 metri dal limite di costa, la segnaletica può sostituire i galleggianti.

I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare da parte dei titolari di strutture balneari, e dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere.

Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 ed il tramonto **È VIETATO**:

- a) l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
- b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe, tavole SUP (Stand-Up Paddle), nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione.
- c) è vietata l'evoluzione dei surf e dei wind-surf, kite-surf ad una distanza di 350 (trecentocinquanta) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e di 150 (centocinquanta) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, frequentate da bagnanti;
- d) lì dove risulta appositamente segnalata la zona di mare riservata alla balneazione, è vietato il transito di unità da diporto nella fascia di mare che si estende per 50 (cinquanta) metri dalla linea di posizionamento dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 2;
- e) i conduttori di tutte le unità navali che sostano/ormeggiano/ancorano/transitano in prossimità dei limiti sopra citati adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata;
- f) nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalla linea di bagnasciuga e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navali navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi;
- g) è vietata la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare che si estende sino a **300** (trecento) metri, di fronte alle coste pianeggianti, e sino a **100** (cento) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario o con superficie velica superiore ai 4 mq, se non condotte a remi devono raggiungere la riva utilizzando **esclusivamente** gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 17.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, che devono raggiungere o allontanarsi dai campi boe destinati all'ormeggio di natanti – che devono essere regolarmente autorizzati dalla competente Amministrazione concedente, nonché debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione a cura dei rispettivi concessionari - se non condotte a remi, devono utilizzare esclusivamente gli appositi corridoi di lancio posizionati a servizio degli stessi ormeggi le cui

caratteristiche sono analoghe a quelle indicate al successivo art. 17.

È consentita la navigazione sulle rotte di ingresso/uscita nei/dai porti/approdi ove è, però, vietato navigare ad una velocità superiore ai **3 (tre) nodi** ed è fatto obbligo di mantenere rotta diretta verso/dall'imboccatura.

È altresì vietato, per motivi di sicurezza e durante l'intero arco dell'anno, il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere sul demanio marittimo, ad eccezione di quelli di soccorso.

#### **Articolo 4**

#### **ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

I bagnanti che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione (300 m. dalle spiagge e 100 m. dalle coste a picco), per la loro maggiore incolumità, devono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando però una sagola galleggiante di lunghezza massima non superiore ai 3 metri, che sia comunque facilmente rimuovibile in acqua, in caso di necessità/pericolo.

Ferma restando l'individuazione delle zone di mare riservate ai bagnanti stabilite dalla Regione Siciliana, nell'ambito del Circondario Marittimo di Terrasini **È VIETATA LA BALNEAZIONE:**

- a) nelle acque del porto di Terrasini e del porto di Balestrate;
- b) nelle acque degli approdi minori del circondario marittimo di Terrasini;
- c) nel raggio di metri 100 (cento) dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- d) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi mercantili e militari alla fonda nelle rade;
- e) all'interno dei corridoi di lancio;
- f) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze o provvedimenti emanati dall'autorità marittima, per i vari motivi in esse specificati, ed in particolare quelle zone interdette per pericolo crollo o caduta costoni rocciosi;
- g) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura dalle ordinanze dei comuni rivieraschi citate in premessa;
- h) nelle foci dei fiumi e nei canali navigabili.

#### **Articolo 5**

#### **DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E STRUTTURE ELIOTERAPICHE- SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

Il servizio di salvataggio deve essere attivo **dalle ore 09.00 alle ore 19.00**. Durante tale orario i concessionari e/o i titolari delle strutture destinate alla balneazione, anche insistenti su aree private, devono garantire la presenza in torretta di un assistente bagnante abilitato ogni 80 metri di fronte mare della propria concessione, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 1 settembre 1998, n.17, come richiamato dall'art. 2 della presente Ordinanza.

Ciascun assistente bagnante dovrà essere in possesso della seguente documentazione in corso di validità da esibire su richiesta degli organi di vigilanza:

- brevetto di salvamento;
- certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica;
- brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso del defibrillatore.

I titolari di strutture balneari, ivi incluse quelle con finalità elioterapiche, anche qualora la balneazione non costituisca l'oggetto principale del titolo concessionario devono garantire il servizio di salvamento

ed assistenza ai bagnanti indipendentemente dall'affluenza del numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata e tale obbligo permane ancorché l'accesso all'area sia riservata ad un numero limitato di soggetti.

È obbligo dei titolari delle strutture balneari (in caso di servizio di salvataggio collettivo l'obbligo è a carico del rappresentante dell'Associazione che organizza il servizio) e dei Comuni Rivaschi per le spiagge libere, di realizzare la postazione di salvataggio **“al piano”** ovvero **“sopraelevata”**:

**Al piano:** deve essere facilmente identificabile e deve avere un supporto verticale per issare le bandiere di comunicazione di cui all successivo punto 4;

**Sopraelevata:** deve essere costituita da una torretta o un seggiolone (tipo tennis) e deve avere un supporto verticale per issare le bandiere di comunicazione di cui al successivo punto 4;

Ad ogni postazione di salvataggio devono essere preposti assistenti bagnanti muniti di idoneo brevetto. Deve essere, inoltre, previsto un bagnino di salvataggio per ogni piscina presente nella struttura balneare, diverso da quello addetto al salvamento in spiaggia.

L'assistente bagnanti indossa l'apposita tenuta indicante la qualifica ed espleta il proprio servizio durante l'apertura al pubblico della struttura.

**In nessun caso l'assistente bagnanti può essere distolto dal servizio per essere adibito ad altre mansioni da parte del titolare/gestore della struttura balneare.**

Qualora il servizio di salvamento non risulti assicurato o lo stesso sia giudicato insufficiente al fine di garantire l'incolumità dei bagnanti si procederà, oltre alla contestazione dei conseguenti illeciti amministrativi e/o penali, all'adozione delle misure urgenti affinché sia ripristinata la piena operatività ed efficienza del servizio (anche la sospensione immediata dell'attività di balneazione se necessario), al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza per i bagnanti.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente a questo Ufficio Circondariale marittimo gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività.

Le condizioni minime cui deve soddisfare l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio predisposto dal concessionario, nell'ambito della struttura balneare, ovvero dal Comune nell'ambito delle spiagge attrezzate per la libera balneazione sono le seguenti:

- a)** Un pattino idoneo ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni di mare avverso, provvisto di adeguata stabilità ed inaffondabile, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario in cui è destinato al servizio di salvamento**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- ⇒ scafo di colore rosso recante la scritta **“SALVATAGGIO”** in bianco riportata su entrambi i lati e ben visibile, munito di scalmiere, remi, ancora con relativa cima di ancoraggio di adeguata lunghezza;
- ⇒ n° 2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- ⇒ n° 1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

- a.1)** è data facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino). L'utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Terrasini da parte del

responsabile del servizio di salvamento con la quale lo stesso si fa carico delle responsabilità dell'espletamento del servizio con l'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione dalla quale si evincono le caratteristiche tecniche del mezzo, omologazione ecc. Rimane comunque in capo all'Autorità Marittima la facoltà di verificare l'idoneità o meno del mezzo proposto;

- sia il conduttore che il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto, della patente nautica e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);

- il conduttore del gommone con fuoribordo dovrà essere in possesso della patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;

- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi, e devono recare la scritta "SALVATAGGIO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;

- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti (in virtù delle superiori caratteristiche di stabilità e cilindrata), la motorizzazione dev'essere di ultima generazione, deve essere dotata di idonea barella di salvataggio, omologata da Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero, con possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;

- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);

- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza; giubbotto di salvataggio; muta; coltello; fischietto.

- per l'uscita la moto d'acqua e/o il gommone con motore fuoribordo hanno l'obbligo di installare ed utilizzare apposito corridoio di lancio (largo non inferiore a mt. 5 e lungo non inferiore a mt.10), posizionato antistante la torretta di avvistamento, entro il quale possono essere ancorati o, in alternativa, sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà agli operatori, in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza).

- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.

**a.2)** è data facoltà di utilizzare una tavola da surf di salvataggio c.d. "Rescue Board", quale utile integrazione e non sostituzione, al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino), a condizione che gli assistenti bagnini in servizio siano stati adeguatamente formati e certificati.

**b)** n° 1 (una) cima di salvataggio di mt. 300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvataggio;

**c)** n° 2 (due) salvagenti anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;

**d)** pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di segnalazione di cui all'art. 2, punto 2), dei seguenti colori: 1 (una) rossa, 1 (una) gialla ovvero **1 (una) verde** da issare per indicare la balneazione sicura e vigilata dal servizio di salvataggio;

**e)** binocolo e idoneo megafono;

**f)** qualora si opti per la postazione sopraelevata, una torretta di avvistamento con altezza minima di mt. 2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione in modo che consenta la più ampia visuale

possibile di tutto lo specchio acqueo prospiciente la concessione nonché quello limitrofo. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non permetta una visuale completa dello specchio acqueo di competenza, il concessionario o il Comune costiero dovrà provvedere a posizionare ulteriori torrette in numero tale da non lasciare "coni d'ombra" sulla visuale dello specchio acqueo.

Le strutture balneari prospicienti coste a picco sul mare, qualora l'orografia della costa non permette l'immediato utilizzo in sicurezza del pattino di salvataggio di cui al precedente punto a), potranno richiedere (per iscritto) all'Ufficio Circondariale di Terrasini l'autorizzazione, in deroga, ad utilizzare almeno uno dei mezzi nautici di cui al punto a.1).

La richiesta, debitamente motivata, dovrà essere supportata da apposita relazione contenente: le caratteristiche tecniche del mezzo; la relativa documentazione/certificazione rilasciata dalla casa costruttrice; le abilitazioni/certificazioni in possesso degli addetti al servizio di salvamento per la condotta di tale mezzo oltre ad una relazione con la firma dei concessionari, nelle forme previste dal DPR 445/2000 quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Ogni struttura dovrà, altresì, essere in possesso delle dotazioni antincendio di cui al DM 03.09.2021 e ss.mm.ii.

I concessionari dovranno, inoltre, segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni e/o di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o per la sicurezza della navigazione, apponendo, nel contempo, appositi cartelli indicanti lo stato di pericolo;

Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.

## **Articolo 6**

### **DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO**

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, ivi incluse le strutture elioterapiche, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. **Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio a mezzo di apposita ambulanza attrezzata e posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa.** Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e da bandiera bianca e croce rossa ben visibile, arredato con lettino, dovrà essere attrezzato con le dotazioni sanitarie di primo soccorso costituiti almeno da:

- a)** n° 2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n° 4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- b)** vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d'ossigeno;
- c)** un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
- d)** n° 1 (uno) pallone "AMBU" od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- e)** n° 1 cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, fermo restando che la somministrazione di medicinali è di esclusiva competenza di personale medico secondo le indicazioni riportate dal fabbricante sulla confezione;
- f)** un apribocca a vite;
- g)** una pinza tiralingua;

- h) un set di siringhe;
- i) una coperta isoterma;
- j) stecca benda braccia e gamba;
- k) sfigmomanometro;
- l) un saturimetro/ossimetro arterioso;
- m) un set di cannule oro-faringee, di cui una pediatrica, e forbici;
- n) n° 1 (una) barella a cucchiaio/tavola spinale completa di cinghia a ragno e ferma capo;
- o) collari cervicali adulti e pediatrici.

Considerata la necessità di elevare gli standard di sicurezza e allo scopo di far fronte ad eventuali situazioni emergenziali per la salute degli avventori alle spiagge, soprattutto alla luce delle temperature elevate riscontrate durante la stagione estiva, tutti gli stabilimenti balneari, anche ricadenti su aree private e gli stabilimenti elioterapici **devono dotarsi di un defibrillatore semiautomatico. Il defibrillatore deve essere ubicato all'interno della propria area, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità**, fermo restando che le responsabilità relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLSD), sempre presente in struttura.

Le suddette dotazioni di sicurezza dovranno essere prontamente utilizzabili ed in efficiente stato d'uso.

## Articolo 7

### **DOTAZIONI INDIVIDUALI E DOVERI DEI BAGNINI ADDETTI AL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

#### **1. DOTAZIONI:**

Ciascun bagnino dovrà disporre di dotazioni ad uso individuali, e pronte all'uso nella propria postazione, costituite da:

- a) maglietta rossa con scritta bianca **"SALVATAGGIO"**;
- b) galleggiante ovoidale "bay-watch" con sagola e cintura;
- c) fischiello;
- d) maschera, snorkel e pinne corte;
- e) giubbotto di salvataggio "lifejacket";
- f) caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico (solo nei litorali rocciosi).

#### **2. DOVERI:**

L'assistente bagnanti, a norma dell'articolo **359** del **Codice Penale**, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di **esercente un servizio di pubblica necessità**, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

L'assistente bagnanti è obbligato a:

- a) presidiare la propria postazione durante il periodo in cui è obbligatorio il servizio di vigilanza e salvataggio, **senza svolgere altre attività o mansioni** né assentarsi senza giustificato motivo, salvi casi di forza maggiore e **previa sostituzione con altro operatore abilitato**;
- b) a stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvataggio, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVATAGGIO"** e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (*da intendersi al seguito*);
- c) a mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- d) a segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo

- verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- e) a prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
  - f) a chiedere l'intervento della forza pubblica, secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
  - g) a portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
  - h) segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (Allegato B);

L'obbligo di garantire il servizio di salvamento ed assistenza ai bagnanti prescinde dall'affluenza e dal numero di bagnanti, effettivi o potenziali, fruitori dell'area interessata, e permane ancorché l'accesso all'area sia riservato ad un numero limitato di soggetti, ai quali deve essere garantita adeguata tutela da parte del concessionario;

Il servizio di salvamento prestato dal concessionario deve preservare gli standard quantitativi e qualitativi propri dell'attività di salvaguardia della vita umana in mare anche sulle aree esterne alla concessione;

Egli è inoltre tenuto ad informare l'Autorità Marittima su ogni tipologia di evento rilevante, verificatosi sia all'interno della concessione che nelle aree adiacenti (nidificazione di tartarughe, presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiagge ecc.), mediante l'inoltro a questa Autorità Marittima di una comunicazione via mail ([ucterrasini@mit.gov.it](mailto:ucterrasini@mit.gov.it)) nella quale dovranno essere riportate in modo ben dettagliato tutti gli eventi occorsi, entro le 24 ore successive all'accadimento.

## **Articolo 8**

### **STRUTTURE ELIOTERAPICHE**

Le strutture elioterapiche, per come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, art. 4 comma 1 punto 1 ed art. 5 del D.D.G. 476/2007 della Regione Sicilia, durante la stagione balneare, come disciplinata dall'Autorità Competente, avranno cura di garantire apposito servizio di salvataggio rispettando quanto previsto dall'articolo 5, 6 e 7 della presente Ordinanza.

Esclusivamente al di fuori dalla stagione balneare le predette strutture potranno derogare all'obbligo del servizio di salvataggio, avendo cura di escludere ogni attività direttamente collegata alla balneazione o che potrebbe indurre alla stessa.

## **Articolo 9**

### **ATTIVITÀ DI PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE**

Tra le ore 08.00 e le 20.00, È VIETATO l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea, nella fascia di mare compresa dalla costa fino ad una distanza di **300 (trecento) metri** di fronte a quelle pianeggianti e di **100 (cento) metri** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare.

La pesca subacquea sia professionale che sportiva è regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 02.10.1968, n°1639 e ss.mm.ii..

La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Chiunque esercita attività subacquee, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo (**BANDIERA ROSSA CON BANDA TRASVERSALE BIANCA**). Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

1. L'esercizio della pesca subacquea, inoltre, è vietato:

- a) nell'ambito dei porti di Terrasini, Trappeto e Balestrate e lungo le opere foranee degli stessi;
- b) negli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini e lungo le opere foranee degli stessi;
- c) a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) - dalle coste pianeggianti e di metri 200 (duecento) dalle coste a picco sul mare;
- d) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

2. È sempre vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

3. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere, qualora autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Palermo, saranno disciplinate con apposita Ordinanza di questa Autorità Marittima previa acquisizione della prescritta autorizzazione della competente amministrazione regionale per quanto concerne l'uso del demanio marittimo.

## **Articolo 10** **DIPORTO NAUTICO**

La circolazione di battelli, pattini ed altre unità similari è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che in caso di pericolo possono essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvataggio. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna; devono inoltre essere numerati progressivamente e riportare la denominazione della struttura balneare di appartenenza.

Alle unità da diporto è sempre vietato sostare presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Terrasini nel raggio di 500 (cinquecento) metri dalle stesse.

La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati. Per la relativa disciplina si rimanda alla vigente normativa di settore di cui al Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Per quanto attiene alle norme relative alla sicurezza, l'uso e la condotta delle unità da diporto, si rimanda alla vigente normativa di settore;

Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvataggio, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture

balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime non in concessione ad alcuno ma frequentate da bagnanti;

L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza e, comunque, con velocità non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non esistano, l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia.

Il noleggio e la locazione delle unità da diporto deve essere effettuato secondo le vigenti disposizioni che disciplinano la nautica da diporto, così come previsto dal Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

## **Articolo 11** **CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS (MOTO D'ACQUA)**

### **Limitazioni e divieti**

1. Fermo restando i divieti di cui all'art. 4, la navigazione con acquascooter (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Terrasini è altresì vietata:
  - a) ad una distanza inferiore a metri 500 e superiore ad 1 miglio dalla costa;
  - b) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - c) negli specchi acquei interdetti (anche temporaneamente) alla navigazione.

### **Condizioni per l'esercizio**

2. L'utilizzo degli acquascooter (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Terrasini è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
  - a) nella fascia di mare compresa tra i 500 ed 1000 metri dalle coste pianeggianti, gli acquascooter devono mantenere una velocità **non superiore a 10 nodi** e navigare in dislocaimento;
  - b) sono vietati la navigazione, l'ormeggio e la sosta in prossimità delle seguenti aree:
    - presso l'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Terrasini, ovvero nel raggio di mezzo miglio nautico dagli stessi e nel settore delle normali rotte di uscita e di accesso ai medesimi (è consentito solo l'attraversamento per raggiungere la fascia di mare dedicata);
    - a meno di metri 200 delle navi alla fonda e dalle navi militari;
    - all'interno dei porti del Circondario Marittimo (ad eccezione delle manovre per l'ingresso e l'uscita);
    - a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e simili, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub;
  - c) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 171 del 18.07.2005, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 431 del 09 ottobre 1997, qualunque sia la potenza del motore installato;
  - d) in navigazione negli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito;

- e) l'attraversamento delle zone riservate alla balneazione, può essere effettuato esclusivamente servendosi degli appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza con rotta perpendicolare alla costa, con l'uso del motore a minimo dei giri e a velocità comunque non superiore a 3 nodi e dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito. È comunque vietato compiere evoluzioni o transitare a velocità sostenuta nelle vicinanze dei bagnanti ed in ogni caso la condotta del mezzo non deve mai compromettere né la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare
- f) durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga;
- g) gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
- h) durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
- i) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
- j) l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
- k) la partenza e l'arrivo in costa degli acquascooter, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute nel successivo articolo 18;

## **Articolo 12**

### **ATTIVITA' DELLO SCI NAUTICO**

#### **Limitazioni e divieti**

1. Lo sci nautico nel Circondario Marittimo di Terrasini è vietato:
  - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e a 300 metri dalle scogliere;
  - c) nelle aree vietate alla balneazione di cui all'art. 4;
  - d) all'interno degli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini ed entro un raggio di mezzo miglio dall'imboccatura degli stessi.
  - e) oltre 1 miglio dalla costa.

#### **Condizioni per l'esercizio**

2. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960, è subordinato, oltre alle prescrizioni del presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di navigazione da diporto. Si riportano di seguito le principali norme previste:
  - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
  - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
  - c) lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio

- (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
- d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
  - e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino;
  - f) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
  - g) **È VIETATO** a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
  - h) ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo ascensionale, pesca ecc.;
  - i) il mezzo nautico deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
  - l) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 18.

### **Articolo 13**

#### **ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE**

##### **Limitazioni e divieti**

1. L'esercizio del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Porto Terrasini **è vietato**:
  - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e a 300 metri dalle scogliere;
  - c) nell'ambito portuale e nei canali di accesso al porto di Terrasini;
  - d) negli ambiti portuali e nei canali di accesso degli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini;
  - e) oltre 1 miglio dalla costa;

##### **Condizioni per l'esercizio**

2. La pratica del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Terrasini può essere effettuata alle seguenti condizioni:
  - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
  - b) lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
  - c) la persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore;
  - d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico deve essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
  - e) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;

- f) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- g) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- h) le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- i) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- j) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- l) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intenta nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- m) l'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- n) il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Titolo III "Sicurezza della navigazione da diporto" del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

#### **Articolo 14**

#### **CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)**

##### **Limitazioni e divieti**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 3, l'uso della tavola a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Terrasini è vietato:
  - a) all'interno dei porti/approdi ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi;
  - b) negli specchi acquei destinati alla balneazione;
  - c) in ore notturne e in condizioni meteo marine non favorevoli;
  - d) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da pesca, dagli impianti di acquacoltura, dalle navi alla fonda e navi Militari, da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione;
  - e) ad una distanza inferiore a 200 metri dalle navi alla fonda e navi Militari, a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione;
  - f) ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle coste pianeggianti e a 100 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
  - g) oltre 1000 metri dalla costa;

##### **Condizioni per l'esercizio**

2. L'uso delle tavole a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Terrasini è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, è di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
- b) coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare un mezzo di salvataggio individuale del tipo conforme alla normativa in vigore indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;
- c) durante la stagione balneare la pratica delle tavole a vela (windsurf) è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 300 metri (100 metri da coste cadenti a picco sul mare) ed i 1.000 metri dalla battigia. Per la partenza/arrivo dalla costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel successivo articolo 18;
- d) la partenza e l'atterraggio devono avvenire entro appositi corridoi a ciò riservati. Qualora non installati, i conduttori devono attraversare la zona riservata alla balneazione con rotta perpendicolare alla battigia senza usufruire della vela, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione.

## **Articolo 15**

### **CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)**

#### **Limitazioni e divieti**

- 1. L'uso del kitesurf nel Circondario Marittimo di Terrasini è vietato:
  - a) in ore notturne e in condizioni meteomarine non favorevoli;
  - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle coste pianeggianti e a 300 metri dalle coste cadenti a picco sul mare;
  - c) nei porti e negli approdi e ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
  - d) oltre 1000 metri dalla costa, 200 metri dalle navi alla fonda e navi Militari, a meno di 100 metri da galleggianti, boe, gavitelli e similari, sormontati o meno da segnali marittimi, anche da pesca, nonché da quelli che segnalano la presenza di sub in immersione.

#### **Condizioni per l'esercizio**

- 2. L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) nel Circondario Marittimo di Terrasini è consentito alle seguenti condizioni e modalità:
  - a) il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età che devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore; è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina;
  - b) è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
  - c) è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
  - d) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi,

con le modalità contenute nel successivo articolo 18.

## **Articolo 16**

### **TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI**

#### **Limitazioni e divieti**

L'uso traino di banana boat e di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Terrasini è vietato:

- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
- b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e a 300 metri dalle scogliere;
- c) nelle aree vietate alla balneazione di cui all'art. 4;
- e) nei porti e all'interno degli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini ed entro un raggio di 500 metri dall'imboccatura degli stessi.
- f) oltre 1 miglio dalla costa.

#### **Condizioni per l'esercizio**

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Terrasini è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- d) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa pianeggiante e dei 300 dalle coste cadenti a picco sul mare utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- e) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- f) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008, n. 146) e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- g) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;
- h) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- i) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- j) È vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- k) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

## **Articolo 17**

### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI S.U.P. – STAND UP PADDLE**

L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di seguito riportate, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate.

L'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa,

è fatto divieto di navigare:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali;
- c. ad una distanza inferiore a 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
- d. ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
- e. ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
- f. oltre 1000 metri dalla costa;
- g. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa, nonché in quelli vietati alla balneazione;
- h. nelle zone di mare interdette permanentemente e temporaneamente con apposite Ordinanze dell'Autorità Marittima o comunale o da altri provvedimenti

L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.

È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.

La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;

Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

## **Articolo 18**

### **CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI DI LANCIO**

I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti sono tenuti a delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" riservati per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.

I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza 20 metri. Tale misura che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari od inferiore al limite di 20 metri;
- b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare interdetta alla navigazione a motore (300

- metri dalle coste pianeggianti e 100 metri dalle coste a picco sul mare);
- c) delimitazione costituita ai lati da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino ai limiti di cui alla precedente lett. b);
  - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
  - e) all'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (redatto in più lingue) indicante **"CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

#### Aree in concessione per stabilimenti balneari.

Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio di natanti di cui al precedente para 1, nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente para 1.1.

In particolare, i corridoi devono essere posizionati quanto più prossimi ad uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.

L'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio, preventivamente autorizzato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, deve essere immediatamente comunicato per iscritto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

#### Norme di comportamento.

Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi.

Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

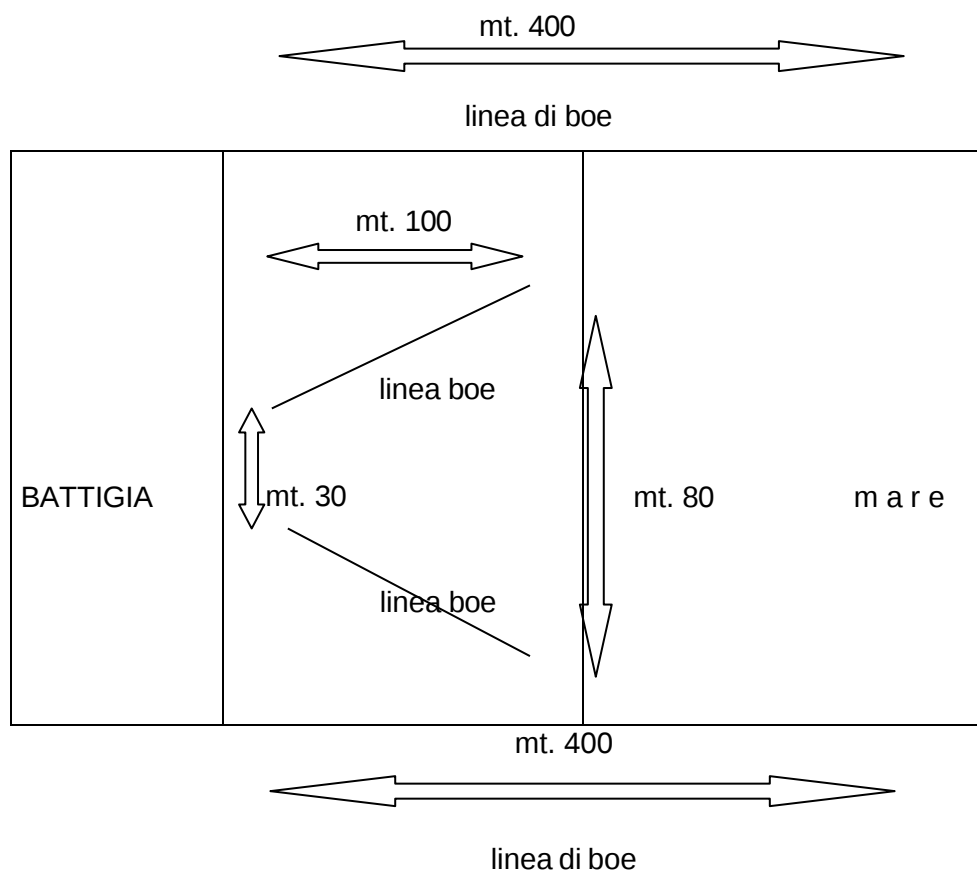
All'interno dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e comunque la sosta se non per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco di passeggeri.

È vietata la balneazione all'interno dei corridoi di lancio.

#### CORRIDOI DI LANCIO PER KITESURF

Nelle zone di mare destinate alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio che devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri;

Devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 400 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 400 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;

Ogni gavitello deve riportare la dicitura **“CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”**; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue;

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica, galleggiante e fissa, delle corsie.

#### CIRCOLAZIONE DEI KITESURF NEI CORRIDOI:

Quando i fondali lo consentano, la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del *body drag* che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia; in caso contrario il corridoio sarà attraversato a piedi di corsa;

Nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;

L'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;

All'interno dei corridoi è tassativamente vietata la balneazione.

#### REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE.

Quando due unità kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quella sotto vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;

Quando due unità kitesurf procedono nella stessa direzione, quella sopra vento dà la precedenza a quella sotto vento sollevando il kite e rallentando;

Quando un'unità kitesurf incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

## **Articolo 19**

### **UTILIZZO DI JETLEV FLYER, FLYBOARD, SEABOB E DISPOSITIVI AD ESSI ASSIMILABILI**

#### **Definizioni:**

Il Jetlev Flyer è costituito da un apparato propulsivo allacciato alle spalle dell'utilizzatore collegato tramite una tubazione all'unità galleggiante, munita di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua, che alimenta gli ugelli idrogetto del dispositivo indossato con acqua di mare ad alta pressione, conferendo all'utilizzatore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;

il Flyboard è costituito da un apparato propulsivo formato da due ugelli idrogetto sistemati su appositi stivali indossati dall'utilizzatore e collegati con una tubazione ad una moto d'acqua tramite aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio di funzionamento alla base del sostentamento e del movimento dell'utilizzatore è analogo a quello del Jetlev Flyer.

Con il termine "Seabob" si intende un apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua - sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore

#### **Condizioni per l'esercizio.**

L'uso delle prime due apparecchiature è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) L'utilizzo di tali apparecchiature è consentito solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli e assicurate;
- b) L'utilizzo di tali apparecchiature è vietato:
  - nell'ambito dai porti di Terrasini e Balestrate e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Terrasini;
  - a distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti;
  - ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa;
  - ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa o dell'unità madre quando l'acquascooter utilizzato è al servizio di un'altra unità da diporto di cui riporta la sigla ed il numero di iscrizione;
- c) L'utilizzo di tali dispositivi è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso dell'abilitazione (in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica);
- d) Tali apparecchi possono essere usati solo da coloro i quali abbiano compiuto i 18 anni di età;

- e) Tali dispositivi possono essere utilizzati esclusivamente all'interno di aree opportunamente individuate, ben segnalate e con profondità adeguate all'uso in sicurezza dell'apparecchiatura. In ogni caso, il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie dell'acqua;
- f) È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- g) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

L'uso del seabob è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Limite minimo di età del conduttore 14 anni (con registrazione del nominativo dell'utilizzatore in caso di noleggio);
- b) Divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione, che in caso di partenza da terra potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
- c) Divieto di utilizzo in condizioni meteomarine non assicurate e in ore notturne;
- d) Taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- e) Una presenza di massimo due apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
- f) Un segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida;
- g) Limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo);
- h) Divieto di utilizzo negli specchi acqueei ove vige il divieto di balneazione.

## **Articolo 20**

### **UTILIZZO UNITA' CON FREEWHEELING**

L'uso di tale apparecchio è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) Divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione;
- b) Obbligo di impiego dei corridoi di lancio fino al raggiungimento della zona di mare consentita.

## **Articolo 21**

### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

Ai fini della sicurezza dei bagnanti, durante la stagione balneare, nelle spiagge e nei liberi accessi che conducono al mare, ricadenti nel Circondario Marittimo di Terrasini, **è vietato**:

- a) Occupare, in particolare con qualsiasi tipologia di mezzo nautico, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battigia la quale è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti nonché dei mezzi impiegati in interventi di soccorso, con divieto di permanenza;

- b) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge autorizzati dalla Regione Siciliana, (comunque al di fuori dell'orario di balneazione, nonché avendo cura di non transitare ove vi sia maggiore affluenza di persone) al soccorso nonché, in genere, ai servizi di polizia;
- c) Spostare, occultare, o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- d) Introdurre ed usare bombole di gas o liquidi/sostanze infiammabili senza le prescritte autorizzazioni, nonché effettuare accensione di fuochi;
- e) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema per una distanza di trecento metri dalla battigia, e metri cento dalle coste cadenti a picco sul mare, limite entro il quale, comunque, le armi per la pesca subacquea debbono essere mantenute scariche;
- f) Il decollo e l'atterraggio degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli adiacenti specchi acquei riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio per il volo da diporto o sportivo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1000 (mille) piedi, ad eccezione dei mezzi di Stato o di soccorso;
- g) Tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazioni esemplificativa e non esaustiva);
- h) utilizzare artifizi pirotecnici e altresì lanterne cinesi e similari, senza le prescritte autorizzazioni.

I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti, inoltre i divieti di cui ai punti **b), f) e h)** restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al vigente D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge;

È fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le ulteriori prescrizioni recate dal D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente. La violazione di quest'ultime verrà sanzionata anche ai sensi dell'art. 23 della presente Ordinanza;

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Terrasini, le operazioni di prelievo di acqua di mare ad opera dei velivoli, sia ad ala fissa che ad ala rotante, utilizzati per attività antincendio, possono avvenire in condizioni meteo marine favorevoli previo contatto, in tempo utile, con la Sala Operativa del Comando della Guardia Costiera di Terrasini e successivo rilascio, anche per le vie brevi, della relativa autorizzazione da parte della stessa Autorità Marittima. Il pilota del velivolo impiegato nelle operazioni di prelievo dovrà effettuare, prima dell'amaraggio, tutte le verifiche ritenute utili e previste dai manuali operativi al fine di accertare l'assenza di pericoli per il velivolo e/o per terzi, nei tratti di mare concordati con l'Autorità marittima.

Inoltre, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini che fruiscono delle spiagge, sono vietati, come disposto dalle citate Ordinanze di questa Autorità Marittima, la sosta e/o il transito nel tratto di arenile sottostante il costone roccioso delle località balneari di Terrasini, Trappeto e Balestrate interessate da fenomeni franosi e pericolo di caduta massi.

I Comuni costieri sono tenuti a segnalare e transennare adeguatamente le zone interdette dalle Ordinanze citate in premessa, al fine di prevenire l'insorgere di pericoli per la pubblica e privata incolumità.

#### **Scogliere a picco sul mare:**

- lungo la costa rocciosa del Circondario Marittimo di Terrasini, è fatto obbligo di prestare la massima attenzione ad eventuali situazioni di pericolo derivanti da possibili crolli e

fenomeni franosi, cui la costa stessa è potenzialmente soggetta anche in aree ove il fenomeno non presenta evidenti segni naturali (lesioni, fratture, sgrottamenti, etc.), o non risulti comunque apposta idonea cartellonistica monitoria;

- in via cautelare, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di mezzi, persone e/o cose entro 10 (dieci) metri verso terra dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse per una distanza di almeno 50 (cinquanta) metri dal piede e comunque dalle zone ove vi sia accumulo di materiali franati.
- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 i Comuni dovranno comunque adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica che evidenzi, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.

## **Articolo 22**

### **RISERVA NATURALE ORIENTATA DI CAPO RAMA**

La riserva naturale orientata di C° Rama è disciplinata dall'Ordinanza n°08/2014 del 15/04/2014,

#### **Limitazioni e divieti**

In tale area, **sono vietati**:

il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione, la pesca, e qualsivoglia attività marittima, escluse le attività indicate nell'art. 2 dell'Ordinanza 08/2014 dell'Ufficio circondariale marittimo di Terrasini.

## **Articolo 23**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (Allegato C).

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente ed in particolare:

- degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli articoli 53 e 55 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;
- del D. Lgs. n. 04 del 09/01/2012;

Ove non risultino assicurate le prescrizioni degli artt. 5,6 e 7, l'Autorità Marittima competente, fermo restando l'eventuale sequestro amministrativo, applica le sanzioni previste dalla presente Ordinanza. In caso di gravi inadempienze, applica, altresì, la chiusura immediata della struttura fino al ripristino delle stesse accertato da personale militare dipendente.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione. In tale data sostituisce ed abroga l'Ordinanza di sicurezza balneare 08/2024 del 09/05/2024 ed ogni altra disposizione che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'albo di questo Comando e agli albi dei Comuni rivieraschi, nonché mediante inserimento sul sito web istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

alla pagina "Ordinanze".

**Terrasini, data della sottoscrizione digitale.**

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO**

**Tenente di Vascello (CP)**

**Laura LUCAIOLI**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'Ufficio in intestazione (all'indirizzo e-mail [ucterrasini@mit.gov.it](mailto:ucterrasini@mit.gov.it)) a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti e strutture balneari o dal Funzionario del Comune costiero responsabile del Servizio di salvataggio per le spiagge libere, e comunque, da chiunque sia tenuto o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario Marittimo di Terrasini, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Ogni eventuale variazione dei dati dovrà essere comunicata senza ritardo all'Autorità Marittima per mezzo di ulteriori schede.

**COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI POSTAZIONE ATTIVATA**

**Informazioni generali** (da compilare a cura del titolare o gestore dello stabilimento o struttura balneare o dal Funzionario del Comune costiero responsabile per la spiaggia libera):

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUADRO A</b> | Denominazione struttura balneare / spiaggia libera _____                                                                                                                           |
|                 | Concessione demaniale marittima n. _____ Concessionario: _____                                                                                                                     |
|                 | Ubicazione _____                                                                                                                                                                   |
|                 | Numero postazioni complessivamente attivate: _____                                                                                                                                 |
|                 | Concessionario/titolare/gestore/Funzionario del Comune costiero: Sig. _____<br>nato a _____ ( ) il _____ residente a _____ ( ) in via _____<br>n. _____ Recapiti telefonici: _____ |

**Responsabile del Servizio di Salvataggio:**

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUADRO B</b> | 1. Sig. _____ nato a _____ ( ) il _____<br>residente a _____ ( ) in via _____ n. _____<br>Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____ |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Postazione di salvataggio:**

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUADRO C</b> | Identificativo postazione: _____ Ubicazione ( <b>coordinate geografiche</b> ) _____ Tel. _____                                                            |
|                 | <b><u>Assistenti bagnanti assegnati alla postazione:</u></b>                                                                                              |
|                 | 1. Sig. _____ nato a _____ ( ) il _____<br>residente a _____ ( ) in via _____ n. _____<br>Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____ |
|                 | 2. Sig. _____ nato a _____ ( ) il _____<br>residente a _____ ( ) in via _____ n. _____<br>Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____ |
|                 | 3. Sig. _____ nato a _____ ( ) il _____<br>residente a _____ ( ) in via _____ n. _____<br>Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____ |
|                 | 4. Sig. _____ nato a _____ ( ) il _____<br>residente a _____ ( ) in via _____ n. _____<br>Brevetto rilasciato da _____ il _____ Recapiti telefonici _____ |

Elenco dei mezzi di assistenza / salvataggio a disposizione dello stabilimento/ struttura balneare/spiaggia libera:

|          |               |                                |
|----------|---------------|--------------------------------|
| QUADRO D | 1. Tipo _____ | Marca _____                    |
|          | Modello _____ | Colore _____ Propulsione _____ |
|          | Motore _____  | Potenza _____                  |
|          | 2. Tipo _____ | Marca _____                    |
|          | Modello _____ | Colore _____ Propulsione _____ |
|          | Motore _____  | Potenza _____                  |

Il Titolare / Il Funzionario

Il Responsabile del Servizio di Salvataggio



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini**

La presente scheda di rilevazione incidenti deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire, entro 24 ore dall'evento all'Ufficio in intestazione (all'indirizzo e-mail [ucterrasini@mit.gov.it](mailto:ucterrasini@mit.gov.it)) a cura dell'assistente bagnante che ha ricevuto la segnalazione e che ha attivato i soccorsi

**SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI – ANNO \_\_\_\_\_**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUTTURA BALNEARE / SPIAGGIA LIBERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOCALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| POSTAZIONE DI SOCCORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DATA E ORA DELL'INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LUOGO INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> SPIAGGIA<br><input type="checkbox"/> SCOGLIERA<br><input type="checkbox"/> MARE – distanza battigia metri.....                                                                                                                                                                                                                                            |
| STATO DEL TEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> BUONO<br><input type="checkbox"/> CATTIVO<br><input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO<br><input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO                                                                                                                                                                                 |
| STATO DEL MARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> CALMO<br><input type="checkbox"/> POCO MOSSO<br><input type="checkbox"/> MOSSO<br><input type="checkbox"/> AGITATO                                                                                                                                                                                                                                        |
| DATI ANAGRAFICI E GENERALI DELLA PERSONA ASSISTITA O SOCCORSA:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COGNOME _____ NOME _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DATA DI NASCITA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sessu M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NAZIONALITA' _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LUOGO DI NASCITA _____ ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RESIDENZA _____ ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INDIRIZZO _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAUSA INCIDENTE<br><input type="checkbox"/> TRAUMA (specificare parte del corpo .....)<br><input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO<br><input type="checkbox"/> SVENIMENTO<br><input type="checkbox"/> CONGESTIONE<br><input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO<br><input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE<br><input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME | <input type="checkbox"/> URTICAZIONE DA MEDUSA<br><input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE<br><input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO<br><input type="checkbox"/> VOMITO<br><input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO<br><input type="checkbox"/> EMORRAGIA<br><input type="checkbox"/> CONVULSIONI<br><input type="checkbox"/> ALTRO.....<br>....<br><input type="checkbox"/> |
| ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:<br><br>USO NUMERO BLU 1530: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA<br><input type="checkbox"/> 118<br><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                 | .....                               |
| TIPOLOGIA INTERVENTO EFFETTUATO | ESITO INTERVENTO                    |
| ANNOTAZIONI                     | Assistente/i bagnanti compilatore/i |



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini**

**REPORT ATTIVITA' CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI (ART. 22)**

|                                                                                                                                                                                         |  |                      |                                |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Data controllo</b>                                                                                                                                                                   |  |                      | <b>Orario inizio controllo</b> |                       |               |
| <b>Nome struttura</b>                                                                                                                                                                   |  |                      |                                | <b>Partita Iva</b>    |               |
| <input type="checkbox"/> stabilimento balneare <input type="checkbox"/> struttura elioterapica <input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata <input type="checkbox"/> Altro       |  |                      |                                |                       |               |
| <b>indirizzo</b>                                                                                                                                                                        |  |                      | <b>n.</b>                      |                       | <b>comune</b> |
| <b>Nome titolare</b>                                                                                                                                                                    |  |                      |                                | <b>Tipo documento</b> |               |
| <b>n. documento</b>                                                                                                                                                                     |  | <b>Rilasciato il</b> |                                | <b>da</b>             |               |
| <b>Codice fiscale</b>                                                                                                                                                                   |  |                      | <b>Altre info</b>              |                       |               |
| <b>CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA</b>                                                                                                                                               |  |                      |                                |                       |               |
| <b>Descrizione controllo</b>                                                                                                                                                            |  |                      | <b>ESITO</b><br>Si – No        | <b>Note</b>           |               |
| Verifica atto concessorio e relativo canone annuale                                                                                                                                     |  |                      |                                |                       |               |
| Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00                                                                                                                   |  |                      |                                |                       |               |
| Presenza di almeno 1 assistente bagnante ogni 80m lineari + 1 assistente bagnante presente in struttura                                                                                 |  |                      |                                |                       |               |
| Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento                                                                 |  |                      |                                |                       |               |
| Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione |  |                      |                                |                       |               |
| Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60)                                                                                                     |  |                      |                                |                       |               |
| Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza di sicurezza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque            |  |                      |                                |                       |               |
| Affissione della segnaletica dei divieti su aree demaniali marittime in ogni accesso ricadente all'interno della propria concessione (Allegato E)                                       |  |                      |                                |                       |               |
| Affissione cartello riportante i numeri utili di emergenza                                                                                                                              |  |                      |                                |                       |               |
| Affissione cartello, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati (Allegato D)                                                      |  |                      |                                |                       |               |
| Presenza defibrillatore semiautomatico per strutture balneari                                                                                                                           |  |                      |                                |                       |               |
| Presenza dei presidi antincendio                                                                                                                                                        |  |                      |                                |                       |               |
| Accesso con percorsi idonei perpendicolari alla battigia                                                                                                                                |  |                      |                                |                       |               |

| CONTROLLO BAGNINI                                                                                                                                                            |                                              |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Nome e cognome bagnino                                                                                                                                                       | Brevetto rilasciato da<br>(FIN – SSN - FISA) | Data rilascio- Data di scadenza | Note |
| 1)                                                                                                                                                                           |                                              |                                 |      |
| 2)                                                                                                                                                                           |                                              |                                 |      |
| 3)                                                                                                                                                                           |                                              |                                 |      |
| 4)                                                                                                                                                                           |                                              |                                 |      |
| CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO                                                                                                                                  |                                              |                                 |      |
| Descrizione controllo                                                                                                                                                        | ESITO<br>Si<br>No                            |                                 | Note |
| Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, <b>con divieto di impiegare la stessa per altri usi</b>                                                              |                                              |                                 |      |
| Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia dipinto di colore ROSSO                                                                            |                                              |                                 |      |
| Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVAMENTO"                                      |                                              |                                 |      |
| Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri                     |                                              |                                 |      |
| Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio                                                                |                                              |                                 |      |
| Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. |                                              |                                 |      |
| Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt.                                          |                                              |                                 |      |
| Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera                                                                                                                   |                                              |                                 |      |
| Presenza di un 1 binocolo                                                                                                                                                    |                                              |                                 |      |
| Presenza di un 1 megafono                                                                                                                                                    |                                              |                                 |      |
| Presenza di un 1 torretta di avvistamento <b>con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia</b>                                                                            |                                              |                                 |      |

| CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|
| Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino                                                                                                                                                                                                           |                  |           |      |
| Descrizione controllo                                                                                                                                                                                                                                                    | ESITO<br>Si – No |           | Note |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bagnino 1        | bagnino 2 |      |
| Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
| Presenza galleggiante un rescue tube cosiddetto “torpedo”                                                                                                                                                                                                                |                  |           |      |
| Presenza galleggiante ovoidale tipo “bay-watch” con sagola e cintura                                                                                                                                                                                                     |                  |           |      |
| Presenza del fischiello                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
| Presenza della maschera                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
| Presenza dello snorkel                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |      |
| Presenza delle pinne corte                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |      |
| Presenza del giubbotto di salvamento “lifejacket”                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |      |
| CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |      |
| Descrizione controllo                                                                                                                                                                                                                                                    | ESITO<br>Si – No |           | Note |
| Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |      |
| Presenza di scritta con dicitura “PRIMO SOCCORSO”                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 lettino                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna con relativi riduttori di pressione e flussometro oppure, in alternativa, n.4 bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti e bambini                                                                                                                                                                                                   |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca adulti e bambini                                                                                                                                                                   |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 pallone AMBU od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie                                                                                                                              |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee (adulti e pediatriche)                                                                                                                                                                                |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di aspiratore portatile                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso                                                                                                                                                                                                      |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio                                                                                                                                                                                                              |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di n. 1 saturimetro/ossimetro arterioso                                                                                                                                                                                                  |                  |           |      |
| Presenza all’interno del locale di collari cervicali e pediatrici                                                                                                                                                                                                        |                  |           |      |
| Presenza del DAE                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |      |
| CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)                                                                                                                                                                                                                              |                  |           |      |
| Descrizione controllo                                                                                                                                                                                                                                                    | ESITO<br>Si – No |           | Note |
| Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio (art. 11 comma 2 )                                                                                                                                                                                          |                  |           |      |

|                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Verifica larghezza corridoio di lancio <b>pai a 20 metri</b> . (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) (art. 11 comma 2 lett. a. ) |  |  |  |
| Verifica profondità corridoio di lancio <b>pai a 300 metri</b> . (art. 12 comma 1/b )                                                                                                                                |  |  |  |
| Verifica presenza gavitelli di colore ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio (art. 11 comma 2 lett. c. )                                                           |  |  |  |
| Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. (art. 11 comma 2 lett. d. )                                             |  |  |  |

## TABELLA DEI SEGNALI

**IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.**

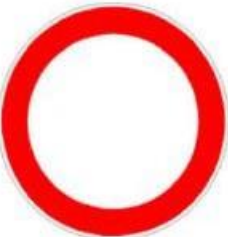
**DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00**

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE FAVOREVOLI.</b></p> <p><b>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, IN GOOD WEATHER AND SEA CONDITIONS.</b></p> <p><b>DIESER SERVICE IST BEI GÜNSTIGEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</b></p> <p><b>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES.</b></p>                                                                         |
|  | <p><b>IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA È ATTIVO, CON CONDIZIONI METEO- MARINE POTENZIALMENTE RISCHIOSE.</b></p> <p><b>THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED, UNDER POTENTIALLY HAZARDOUS WEATHER AND SEA CONDITIONS.</b></p> <p><b>DIESER SERVICE IST BEI POTENZIELL RISIKANTEN WETTER- UND MEERESBEDINGUNGEN AKTIV.</b></p> <p><b>LE SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE EST ASSURÉ, AVEC DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET MARITIMES FAVORABLES, POTENTIELLEMENT À RISQUE.</b></p> |
|  | <p><b>BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA, CON O SENZA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO</b></p> <p><b>SWIMMING IS NOT RECOMMENDED OR IS DANGEROUS, WITH OR WITHOUT THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE BEING ACTIVE.</b></p> <p><b>BADEN IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFÄHRlich, MIT ODER OHNE AKTIVEN SERVICE.</b></p> <p><b>LA BAGNAIDE EST DÉCONSEILLÉE OU DANGEREUSE, AVEC OU SANS SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE ASSURÉ.</b></p>                                                 |

COMUNE DI \_\_\_\_\_

## AREA DEMANIALE MARITTIMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|      | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 0.8em;">             LICETTO CANI GUIDA E CANI<br/>             BRETTONI AL SALVAMENTO.           </div> |

AI SENSI DEL D.D.G. N. 476 DEL 01/06/2007 DELLA REGIONE SICILIANA, RECANTE LE NORME DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI DELLA SICILIA.